



La C.A.S.A. - Schio

**Servizio di lavaggio
pentole presso la cucina
centrale dell'I.p.a.b.**

“La C.A.S.A.”

CIG 9284434D4D

Periodo 01.11.2022 – 31.10.2024

Capitolato del Servizio

Sommario:

Sommario:	2
ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - PRESTAZIONI	6
ART. 3 - DURATA	6
ART. 4 - INIZIO DELL'ESECUZIONE	6
ART. 5 - IMPORTO DEL SERVIZIO	6
ART. 6 - PREZZI E REVISIONE	7
ART. 7 - PERSONALE ED OBBLIGHI DELLA DITTA	7
A. Caratteristiche generali.....	7
B. Inefficienze e comportamenti non idonei	9
ART. 8 - RESPONSABILE / REFERENTE ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI.....	9
ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA.....	9
ART. 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	10
ART. 11 - CONTROLLO.....	10
ART. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 13 - NORME DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA.....	11
ART. 14 - AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO D'APPALTO	12
ART. 15 - MODIFICHE CONTRATTUALI	12
ART. 16 - CLAUSOLA SOCIALE	13
ART. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	13
ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO.....	14
ART. 19 - VICENDE SOGGETTIVE.....	14
ART. 20 - NORMATIVA ANTIMAFIA	15
ART. 21 - VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE	15
ART. 22 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO.....	15
ART. 23 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO	16
ART. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	16
ART. 25 - PENALITÀ	17
ART. 26 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DEL SERVIZIO	17
ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	17
ART. 29 - FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DELL'ENTE.....	19
ART. 30 - ESECUZIONE IN DANNO.....	19
ART. 31 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E RCO	19
ART. 32 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO.....	20
ART. 33 - SEGRETO D'UFFICIO	20
ART. 34 - CONTROVERSIE.....	21
ART. 35 - ELEZIONE DI DOMICILIO	21
ART. 36 - NORME DISPOSITIVE	21

ART. 1 - OGGETTO

A) Servizio lavaggio pentolame, placche da forno, carrelli termici, casse termiche ecc.

Il servizio consiste in operazioni di lavaggio pentolame, placche da forno, carrelli termici, casse termiche, contenitori gastronorm ecc. ed operazioni varie di disbrigo, da svolgersi presso la cucina centrale dell'Ente.

Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, comprese festività.

Il servizio di lavaggio, oggetto di appalto, è da riferirsi ad una produzione stimata media di n°1000 pasti al giorno, con una tolleranza in più o in meno del 10%.

Si evidenzia che il personale della cucina lavora per la produzione di pasti dalle ore 7,00 alle ore 12,00 per il pranzo e poi dalle ore 13,00 alle ore 18,00 per la cottura dei pasti per la sera.

Nelle fasce orarie ore 9,30-12,00 ed ore 16,00-18,00 il personale della cucina utilizza maggiormente le attrezzature (placche da forno, pentole, contenitori ecc.) per la cottura dei cibi.

Le operazioni oggetto del servizio in appalto dovranno garantire al personale di cucina la disponibilità delle attrezzature (pentole, placche da forno, stoviglie, carrelli termici, casse termiche, contenitori gastronorm ecc.) necessarie per ogni turno di lavoro.

La ditta dovrà, pertanto, effettuare il servizio nelle seguenti fasce orarie indicative: 10.30-14.00 e 16.30-20.00.

Giornalmente dovrà essere prevista la pulizia del secchiaio e della lavastoviglie a nastro.

La produzione dei pasti rimane fissa per il turno serale (circa 300 pasti giornalieri) mentre risulta variabile per quanto riguarda il pranzo nei giorni feriali.

Nell'espletamento delle attività il personale addetto al servizio deve:

- seguire la corretta procedura di lavaggio secondo le normative e gli schemi HACCP predisposti dall'Ente;
- osservare scrupolosamente le indicazioni del proprio Referente per il servizio, inerenti modalità d'uso e dosaggio dei detersivi.

L'Ente, per la gestione del servizio di lavaggio pentole e per tutta la sua durata, mette a disposizione, in comodato gratuito, il locale apposito, le scaffalature e gli arredi esistenti, nello stato in cui si trovano, riservandosi il diritto di passaggio.

Il locale di lavaggio è ubicato all'interno della cucina centrale in Via Grumi dei Frati – Schio (VI).

L'Ente, altresì, concede in uso, all'operatore economico, la macchina lavaoggetti a nastro Electrolux Professional, installata nel locale lavaggio, ad un canone annuale di €1.300,00 + iva.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'approvvigionamento del materiale necessario per l'espletamento del servizio (spugne, guanti, detersivi, ecc...)

Prima dell'inizio della gestione è redatto un analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione del locale e dei beni mobili, in contraddittorio tra le parti. Successivamente sarà redatto un verbale di accettazione da parte della Ditta.

Alla scadenza del contratto la Ditta è tenuta a riconsegnare il locale, gli impianti, il macchinario e le attrezzature in buono stato di conservazione, fatti salvi i deterioramenti conseguenti al normale uso.

B) Servizio pulizia e riordino del locale lavaggio.

La ditta è responsabile della pulizia e del riordino del locale lavaggio, in osservanza delle apposite procedure interne previste all'interno del Manuale Haccp.

Il servizio dovrà garantire la pulizia e sanificazione del locale, pavimenti, scaffali, mattonelle, vetri ecc. e dell'attrezzatura destinati al lavaggio, prevedendo attività giornaliere e periodiche.

Eventuali miglioramenti del servizio pulizia potranno essere valutati positivamente e inseriti in un aggiornamento del Manuale HACCP dell'Ente.

Oneri a carico della Ditta

Premesso che la Ditta è tenuta a gestire il servizio con propria e totale organizzazione, sono, in particolare, a carico della medesima:

- a) L'organizzazione delle attività del servizio lavaggio, assicurando efficacia ed efficienza della gestione;
- b) Il costo del personale, compreso del coordinatore del servizio;
- c) Il servizio pulizia e riordino del locale lavaggio;
- d) Il costo del vestiario per il personale;
- e) I consumi relativi alle forniture di energia elettrica, di energia termica e di acqua. La Ditta dovrà corrispondere all'Ente un rimborso forfettario quantificato in €. 3.200,00 + iva annuo relativo a tali oneri. Tale importo verrà fatturato al 31.12 di ogni anno e sarà soggetto a revisione periodica annuale;
- f) Il canone annuale di €. 1.300,00 + iva per la concessione in uso della macchina lavaoggetti a nastro Electrolux Professional; Tale importo verrà fatturato al 31.12 di ogni anno e sarà soggetto a revisione periodica annuale;
- g) La manutenzione ordinaria della macchina lavaoggetti a nastro Electrolux Professional;
- h) L'approvvigionamento del materiale, prodotti, detersivi per l'esecuzione del servizio;
- i) La sostituzione di tutti i beni mobili in uso danneggiati o resi inservibili da comportamenti inadeguati del personale della Ditta;
- j) L'acquisto e/o la messa a disposizione di arredi o attrezzature che la Ditta ritenga opportuno per lo svolgimento del servizio;
- k) L'osservanza dei requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia; In particolare, dovrà essere garantita la piena osservanza delle norme igienico - sanitarie vigenti e la normativa sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008);
- l) Il coordinamento attivo e continuativo del servizio, con individuazione di un coordinatore del servizio che funga da referente unico per l'Ente;
- m) Presenza in loco del coordinatore del servizio per incontri richiesti dalla Direzione dell'Ente;
- n) Quant'altro necessario al corretto svolgimento del servizio.

Oneri a carico dell'Ente

L'Ente si impegna a garantire la regolare somministrazione di energia elettrica, di energia termica e di acqua.

L'Ente si riserva, altresì:

- ⊗ la manutenzione straordinaria della lavaoggetti a nastro Electrolux Professional e delle attrezzature di cui fornirà i manuali di istruzione all'uso;
- ⊗ la manutenzione edile del locale e la manutenzione degli impianti elettrici e termici.

Prodotti utilizzati nel servizio

L'appaltatore dovrà provvedere a proprie spese all'acquisto di detersivi, disinfettanti, disincrostanti per l'ammollo, anticalcare, detersivo specifico per lavastoviglie a nastro, sgrassanti, guanti, panni e spugne ecc., con l'obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di utilizzo dei prodotti di pulizia per cucine industriali e nel rispetto del manuale HACCP dell'Ente.



I detergenti forniti dovranno essere di qualità, performanti e con la giusta taratura al fine di garantire la pulizia ottimale delle attrezzature (pentole, placche da forno, stoviglie, carrelli termici, casse termiche, contenitori gastronomici ecc.).

In particolare si devono utilizzare prodotti che rispettino il DM 18.10.2016.

Tutte le sostanze utilizzabili nell'esercizio dell'attività, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale e le attrezzature di sicurezza, sono a totale carico della Ditta, che ne garantisce l'assoluta rispondenza alle norme vigenti in materia di sicurezza e la piena efficienza; in nessun caso il personale della Ditta potrà fare uso di strumenti, sostanze o altro di proprietà dell'Ente o in ogni modo esistenti presso i locali dello stesso.

Nello svolgimento del servizio il personale della Ditta dovrà evitare qualsiasi uso improprio di acqua, scarichi idrici, energia elettrica.

Tutti i prodotti utilizzati nell'espletamento del servizio dovranno essere di buona qualità e rispondenti ai requisiti delle norme vigenti e mantenuti per tutta la durata del servizio.

È vietato l'utilizzo di sostanze infiammabili, tossiche, nocive, corrosive e in ogni caso dannose alla salute e alle cose, da parte del personale impiegato dalla Ditta per il servizio in oggetto, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

In particolare è vietato l'uso di:

- ammoniaca superiore al 2%;
- acido cloridrico;
- acido nitrico;
- alcool denaturato.

I prodotti devono essere corredati, ai sensi del D.lgs. 65/2003, con particolare riferimento all'etichettatura, dosaggi, avvertenze di pericolosità e modo d'uso, delle relative schede tecniche e schede di sicurezza. Non devono essere presenti bottiglie o barattoli fustini sfusi e anonimi, privi delle necessarie indicazioni e diciture.

L'Operatore economico dovrà trasmettere copia all'Ente delle schede tecniche e di sicurezza, all'interno della documentazione tecnica richiesta, ed altresì, ogni qualvolta modifichi la tipologia dei prodotti forniti.

I singoli operatori addetti dovranno essere sempre in possesso esclusivamente di prodotti offerti in sede di gara e contenitori originali etichettati e confezionati. La Ditta aggiudicataria si assume la piena e totale responsabilità sulla corrispondenza del materiale in dotazione ai propri addetti rispetto a quello offerto in sede di gara. La Ditta aggiudicataria non potrà sostituire i prodotti offerti in gara ed accettati dall'Ente, salva autorizzazione espressa da parte di quest'ultimo.

È vietata la miscela di prodotti diversi, salvo ne sia espressamente prevista la possibilità nelle rispettive schede tecniche.

I prodotti dovranno essere utilizzati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle norme vigenti in modo da non causare danni a chi li impiega, a terzi ed alle cose.

Durante l'utilizzo di ciascun prodotto dovranno essere impiegati i DPI previsti nelle singole schede di sicurezza.

I prodotti potranno essere immagazzinati esclusivamente nei locali messi a disposizione dall'Ente, ad eccezione di quelli infiammabili, che non saranno ammessi per motivi di sicurezza. Sarà cura della Ditta provvedere affinché tali locali rimangano chiusi ed inaccessibili a terzi, se non al personale dell'Ente in caso di emergenza.

Per quanto riguarda i locali messi a disposizione dall'Ente si rimanda a quanto in precedenza indicato.



Qualora richiesto dalla legge, i prodotti chimici usati dovranno essere approvati dal Ministero della Sanità ed il personale addetto al loro impiego dovrà essere in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Ove ne sussista l'obbligo, dovrà essere data all'Ente adeguata comunicazione riguardo i numeri di telefono dei Centri Antiveleno presso i quali sono depositate le Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

In caso di anomalie e/o dubbi sulla qualità di alcuni prodotti, l'Ente si riserva la possibilità di effettuare delle analisi presso laboratori specializzati con spese a carico dell'operatore.

ART. 2 - PRESTAZIONI

La Ditta, che si avvale di una propria sede organizzativa ed esclusivamente di propri soci/dipendenti, garantisce le prestazioni e le attività nel rispetto dei programmi dell'Ente, in conformità con le disposizioni statutarie, di regolamento, di servizio e operative dell'Ente stesso, in piena autonomia decisionale ed organizzativa.

E' compito della Ditta, che se ne assume la piena ed esclusiva responsabilità ad ogni effetto, assicurare la continuità dei servizi di cui all'art.1.

ART. 3 - DURATA

Il servizio decorrerà dal 01.11.2022 al 31.10.2024 con possibilità di proroga tecnica di ulteriori nr 6 mesi.

I primi tre mesi di servizio costituiranno periodo di esperimento e di prova, insindacabilmente valutato dall'Ente; trascorso tale periodo, se il servizio non risultasse eseguito in modo soddisfacente in termini di qualità, l'Ente potrà risolvere il contratto in essere ed, eventualmente, rivolgersi alla ditta seconda classificata od indire nuova gara.

ART. 4 - INIZIO DELL'ESECUZIONE

L'esecuzione del contratto ha inizio dal 01.11.2022.

La data effettiva del servizio sarà quella definitivamente stabilita con il provvedimento (previsto dall'art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016) di aggiudicazione definitiva dell'appalto e reso noto all'aggiudicatario in sede di comunicazione ex art. 76, comma 5, del D.lgs. n°50/2016.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32 commi 8-13 del D.lgs. 50/2016.

Competono in tal caso all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

ART. 5 - IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo a base di gara, calcolato ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, è il seguente:

Importo a base di gara dal 01.11.2022 al 31.10.2024 (esclusa iva)	Eventuale proroga tecnica (esclusa iva)	Revisione dei prezzi a partire dal secondo anno	Importo totale ai sensi art.35 comma 4 del Codice (senza oneri sicurezza – esclusa iva)	Oneri sicurezza	Importo totale ai sensi art.35 comma 4 del Codice (con oneri sicurezza - esclusa iva)
€ 156.000,00	€ 39.000,00	€ 5.000,00	€ 200.000,00	€ 1.000,00	€ 201.000,00

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze per la durata del servizio, non soggetti a ribasso, ammonta ad € 800,00 + iva.

Nel caso di proroga tecnica l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, è stimato in €. 200,00 + iva.

L'appalto è finanziato con fondi di Bilancio.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 200.000,00 al netto di Iva, a cui vanno aggiunti €. 1.000,00 per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze per un totale complessivo di €. 201.000,00 + iva.

ART. 6 - PREZZI E REVISIONE

Il corrispettivo dell'appalto quale risultante dall'aggiudicazione si intende comprensivo di ogni onere relativo al costo da sostenere per il personale dell'appaltatore, nel rigoroso rispetto della normativa vigente, per coordinamento e formazione, per attrezzature, DPI, materiale di consumo, trasporti, assicurazioni ed ogni altra spesa, comprese quelle generali, che l'appaltatore debba sostenere per prestare i servizi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 4/2022, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dall'art.106, comma 1, lett a).

La revisione sarà consentita:

- a partire dal secondo anno contrattuale;
- entro il limite massimo della variazione del 75% dell'indice FOI del mese di ottobre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata. L'istanza dovrà essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
- entro 30 gg dalla ricezione della richiesta.

L'aumento e/o la variazione di dotazione della cucina, in termini di pentolame e attrezzature da pulire, non potrà essere oggetto di cambiamento del prezzo offerto, salvo un comune accordo tra le parti nell'aumento o nella diminuzione delle ore derivante da evidenti aumento o diminuzioni dei carichi di lavoro della cucina stessa.

ART. 7 - PERSONALE ED OBBLIGHI DELLA DITTA

A. Caratteristiche generali

La Ditta mette a disposizione il personale idoneo, regolarmente assunto, ritenuto necessario per

La Ditta garantisce che i dipendenti siano presenti nelle rispettive zone di lavoro e negli orari fissati, che eseguano il lavoro concordato secondo le metodiche e le frequenze stabilite, che rispettino l'obbligo di mantenere il segreto di tutto ciò che, per ragioni di servizio, possano venire a conoscenza in relazione a fatti o notizie in genere riguardanti La C.a.s.a.

La Ditta assicura il rispetto della vigente normativa previdenziale, assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, come previsto dal C.C.N.L.

La Ditta si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. e territoriale della categoria al tempo della stipulazione del contratto, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabili in provincia di Vicenza.

L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi.

Il personale della Ditta:

- a) è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro;
- b) deve presentarsi in abito da lavoro, in modo decoroso e deve tenere sempre esposta la tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione della Ditta.

Qualora di nazionalità extracomunitaria il personale della Ditta dovrà:

1. essere in regola con le norme sull'immigrazione;
2. avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta da verificarsi di volta in volta, prima dell'inserimento in servizio.

La Ditta è tenuta ad osservare e a fare osservare al proprio personale le disposizioni normative in merito alla sicurezza dei lavoratori e all'utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).

Gli operatori della Ditta, fermo restando il rispetto delle competenze indicate all'art. 1 e l'obbligo di fattiva collaborazione necessaria per il regolare funzionamento delle attività affidate in appalto, prestano il loro lavoro in armonia con gli indirizzi generali di gestione della struttura, nel rispetto della mission dell'Ente, senza vincolo alcuno di subordinazione nei confronti dell'Ente appaltante.

La Ditta deve periodicamente sottoporre il personale a visite ed accertamenti medici di controllo secondo quanto riportato dal Protocollo di sorveglianza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente.

La Ditta deve garantire la continuità dei servizi richiesti. La qualità del servizio non dovrà, quindi, risentire di eventuali assenze degli addetti dovute a ferie, malattie o altro.

Il personale dovrà essere informato, formato ed addestrato sulle corrette procedure di servizio di tutte le operazioni che gli competono (compreso il corretto uso delle attrezzature e dei materiali). Dovrà essere fornita copia del verbale di avvenuta formazione ed addestramento per l'utilizzo dei macchinari e dei prodotti di pulizia.

Si precisa che il Decreto legge n. 122/2021 ha esteso, a partire dal 10.10.2021, l'obbligo vaccinale COVID-19 a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa all'interno di strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie.

B. Inefficienze e comportamenti non idonei

La Ditta è tenuta ad allontanare dalla struttura il personale suo dipendente reputato dall'Ente non idoneo o che si sia reso responsabile di inefficienze, negligenze o che abbia adottato comportamenti scorretti nei confronti di utenti e/o colleghi o comunque incompatibili con una corretta prassi di gestione del servizio. La valutazione insindacabile di tali circostanze è deputata alla Direzione Generale che, dopo contestazione scritta degli eventi determinanti la richiesta di allontanamento, ha facoltà di ottenere la rimozione e la sostituzione del personale in questione nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data d'invio della contestazione scritta. In casi particolarmente gravi, tale rimozione, sempre richiesta in forma scritta, si intende immediata, fatta salva la facoltà dell'Ente di intraprendere le azioni civili e/o penali che ritenesse opportune.

ART. 8 - RESPONSABILE / REFERENTE ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI

I servizi di cui all'art. 1 saranno resi dal personale dipendente della Ditta sotto la direzione e responsabilità operativa ed organizzativa di un Referente designato, che opererà in stretta collaborazione con l'Ente.

La Ditta è a tal fine obbligata a nominare e comunicare all'Ente, in sede di progetto, un responsabile-referente tecnico organizzativo, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problematica organizzativa/operativa possa insorgere riguardo all'esecuzione degli adempimenti previsti dal Capitolato.

Il Referente dovrà tenere i necessari contatti con i seguenti Responsabili dell'Ente:

- Responsabile Area Provveditorato e Servizi Generali per modifiche contrattuali dei servizi e loro applicazioni;
- Responsabile Ristorazione per l'operatività dei servizi.

Il Referente tecnico organizzativo, inoltre, dovrà:

- essere reperibile e rintracciabile durante le ore di espletamento dei servizi;
- garantire la corretta gestione del personale, delle sostituzioni per assenze ed emergenze in genere;
- individuare soluzioni organizzative e metodologiche delle attività;
- partecipare ad eventuali riunioni programmate.

Resta inteso che la Direzione dell'Ente ha facoltà di ottenere la rimozione del responsabile/referente tecnico organizzativo della Ditta in qualsiasi momento lo ritenesse necessario, in caso di gravi inefficienze, negligenze o adozione di comportamenti ritenuti incompatibili con una corretta gestione del servizio.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

Trattandosi di attività espletata direttamente dalla Ditta, ovvero dal suo personale, essa è l'unica responsabile della buona esecuzione dei servizi appaltati.

La Ditta è responsabile per ogni danno causato da strumenti, macchinari e/o proprio personale a persone, beni mobili ed immobili, sia dell'Amministrazione che di terzi.

La Ditta, nell'espletamento delle attività, dovrà garantire in caso di danneggiamento di pentole e/o altro materiale il rimborso o la sostituzione di quanto danneggiato previo confronto con il Responsabile dell'Ente.

L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità in materia.

I danni recati saranno accertati in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta nel giorno e nell'ora comunicati dall'Amministrazione con congruo anticipo. Il verbale di constatazione del danno verrà comunque redatto anche nel caso di loro assenza.

A fronte delle responsabilità civili nei confronti di terzi per sinistri derivanti dall'esecuzione del servizio appaltato la Ditta deve essere assicurata con apposita polizza come stabilito dal successivo articolo 31.

La Ditta si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente affidante anche nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi; in caso di mancata realizzazione dell'attività appaltata, l'Ente affidante interviene a garanzia del risultato in virtù del potere di controllo sostitutivo, anche mediante l'affidamento a terzi del servizio in questione con spese a carico dell'affidatario medesimo.

ART. 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La Ditta si obbliga:

- A) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/soci lavoratori/collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- B) ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti/soci lavoratori/collaboratori occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative (in particolare quanto previsto per il riposo settimanale dei lavoratori in turno) e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) ed integrativi provinciali/aziendali applicabili alla categoria nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- C) a dimostrare a semplice richiesta di aver provveduto a quanto sopra;
- D) a far pervenire con cadenza mensile, allegata alla fattura, la Certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (D.U.R.C.) e successive modificazioni.

ART. 11 - CONTROLLO

L'Ente, attraverso i propri responsabili, accerta con periodicità lo stato di attuazione del servizio, verificando l'efficienza ed i risultati ottenuti anche tramite audit.

Nel novero del controllo del servizio lavaggio verranno eseguiti anche dei tamponi su pentole, teglie, contenitori di varia natura ecc.

Nel caso di audit e di tamponi non soddisfacenti, la Ditta dovrà attivarsi per la risoluzione dei problemi, adottando i necessari correttivi, indicandone i tempi di attuazione.

La Ditta si impegna a partecipare ad incontri periodici per verificare la qualità del servizio e predisporre piani di miglioramento.

Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi saranno concordati dai due contraenti. Un rappresentante dell'Ente affidante ed uno dell'affidatario opereranno le necessarie verifiche periodiche in ordine al servizio, al raggiungimento degli obiettivi, alla sua efficienza ed efficacia ed alla economicità dei mezzi rispetto ai fini.

L'Ente per chiarimenti o contestazioni sull'operato del personale della Ditta si rivolgerà al Responsabile del servizio.

ART. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 così come modificato ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara. Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del D.lgs. n° 50/2016.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.

Ad esclusione dei casi previsti dal comma 13 dell'art. 105 del Codice, per le quali è previsto il pagamento diretto del subappaltatore, è fatto obbligo all'operatore economico aggiudicatario di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla stazione appaltante nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti che lo stesso aggiudicatario avrà corrisposto ai subappaltatori.

L'operatore economico aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del Codice.

ART. 13 - NORME DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA

La Ditta si obbliga ad attenersi alla normativa vigente in materia di Sicurezza e Salute nel luogo di lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche) e comunicherà all'Ente il proprio organigramma della sicurezza (individuazione del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

L'Amministrazione si impegna ad informare la Ditta sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. A tal proposito farà pervenire alla Ditta:

- ⇒ DUVRI (art. 26 c. 3 D.Lgs. 81/2008);
- ⇒ Piani di Emergenza (art. 43 D. Lgs. 81/2008);
- ⇒ Manuale HACCP;
- ⇒ Manuali d'uso delle attrezzature

impegnandosi a fornire eventuali aggiornamenti.

Il personale della Ditta dovrà, prima dell'entrata in servizio, prendere visione del Piano di emergenza dell'Ente.

La Ditta dovrà fornire:

- ⇒ il proprio protocollo di Sorveglianza Sanitaria (art. 41 D.lgs. 81/2008);
- ⇒ l'elenco dei DPI in uso al proprio personale;

⇒ il piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo, considerando i rischi segnalati dall'Ente.

Il personale dovrà risultare idoneo allo svolgimento della mansione e dovrà essere sottoposto agli accertamenti clinici previsti dal Protocollo di Sorveglianza sanitaria prima della presa di servizio.

Il personale durante il servizio dovrà utilizzare i DPI previsti dal proprio Documento di Valutazione dei rischi nel rispetto del Titolo III Capo II del D.lgs. 81/2008, indossare la propria divisa ed utilizzare idonei armadietti, per il cambio di indumenti, nel rispetto dell'allegato IV punto 1.12.5 del D.lgs. 81/2008.

Il personale della Ditta dovrà essere informato, formato ed addestrato ai sensi della vigente normativa (artt. 36 e 37 D.lgs. 81/2008).

E' gradita la partecipazione del personale della Ditta agli eventi formativi in tema di sicurezza ed HACCP organizzati dall'Ente. L'Amministrazione a tal proposito provvederà ad informare la Ditta, la quale valuterà di volta in volta la possibilità e le modalità di partecipazione del proprio personale. La Ditta segnalerà all'Ente i nominativi dei lavoratori in possesso dell'idoneità addetto antincendio (art 37 co. 9 D.lgs. 81/2008).

ART. 14 - AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO D'APPALTO

L'aggiudicazione avverrà mediante Determinazione Dirigenziale, subordinandone l'efficacia – ai sensi art. 32 D.lgs. n. 50/2016 - alla conclusione con esito positivo di verifica del possesso dei requisiti.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a) il presente capitolato del servizio;
- b) l'offerta economica della ditta affidataria;
- c) il progetto presentato dalla ditta affidataria;
- d) il provvedimento di aggiudicazione.

L'imposta di registro, in caso di registrazione, sarà dovuta in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Tutte le spese dei contratti per la stipula e per l'eventuale registrazione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, marche da bollo, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell' I.V.A., saranno a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m.2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 480,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento

I contratti non conterranno, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.lgs. 50/2016, la clausola compromissoria; pertanto, è escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 15 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualora per ragioni organizzative dell'Ente si dovessero apportare, in corso d'appalto, modifiche ai servizi, agli orari e/o ad altre specifiche modalità operative, la Ditta dichiara sin d'ora la disponibilità ad adeguarsi a quanto richiesto, previo opportuni accordi.

L'Amministrazione si riserva, altresì, per proprie esigenze organizzative di aumentare e/o ridurre i servizi di cui al presente capitolato nei limiti consentiti dalla normativa in essere.

In particolare, nel caso in cui per qualsiasi motivo (dipendente o meno dalla volontà dell'Ente) ci fosse una riduzione degli utenti, in una qualsiasi delle sedi o servizio, ci sarà una conseguente diminuzione delle prestazioni richieste alla ditta.

Nel caso in cui, durante il periodo dell'appalto, dovessero essere emanate disposizioni di legge che portassero all'interruzione del rapporto con la ditta, per qualsiasi ragione, nessuna esclusa, questa non potrà rivendicare alcun diritto.

ART. 16 - CLAUSOLA SOCIALE

L'operatore economico che risulterà aggiudicatario dell'appalto (previa richiesta degli interessati) dovrà assumere il personale risultante alle dipendenze della Ditta cessante, garantendo la posizione giuridico-economica maturata e confermando, quindi, l'ultimo trattamento economico e tutti i diritti precedentemente acquisiti dagli addetti.

E' consentita la facoltà del lavoratore di presentare richiesta d'adesione in qualità di socio. Al socio dovrà comunque essere garantito un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. risultante dalle tabelle ufficiali dei costi di categoria.

Si richiama l'art. 50 del D.lgs. n°50/2016.

L'attuale gestore dei servizi è la Cooperativa Sociale Mano Amica di Schio (VI).

A tal proposito si precisa che, attualmente, sono impiegati nei servizi oggetto di appalto:

ADDETTI	MONTE ORE CONTRATTUALE	LIVELLO CONTRATTUALE
2	24	A1
1	30	A1

ART. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del servizio, avverrà su presentazione di regolari fatture, a mezzo ordinativo di pagamento entro 30 giorni dall'effettuazione del controllo che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica.

In ogni caso, il pagamento delle fatture sarà subordinato all'acquisizione periodica d'ufficio, con esito positivo:

- del DURC (documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva. In caso di irregolarità risultanti dal DURC, il pagamento delle fatture verrà sospeso fino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato la sua posizione.
- della verifica degli inadempimenti fiscali (art. 48-bis del DPR n. 602/1973).

In caso di errata fatturazione di un prezzo, l'Appaltatore dovrà stornare o addebitare la differenza in più o in meno nella fattura di successiva emissione.

La fattura dovrà indicare il codice CIG assegnato al contratto.

L'Ente è tenuto al rispetto della normativa sulla fatturazione elettronica della P.A. (per cui non potrà accettare fatture cartacee - codice univoco ufficio DM5L26 -) ed al rispetto della normativa sullo "split payment" e "reverse charge".

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi necessari a renderlo esecutivo.

Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli importi non contestati.

Eventuali ritardi nel pagamento non costituiscono motivo di risoluzione contrattuale da parte della ditta.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. n°50/2016, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. n°50/2016.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 19 - VICENDE SOGGETTIVE

In caso di:

- a) fallimento dell'aggiudicatario, il contratto si intenderà senz'altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni ed azioni dell'Ente committente verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titoli di pegno, sul deposito cauzionale;
- b) liquidazione dell'aggiudicatario o di cambiamento della ragione sociale, l'Ente committente avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto, da parte dell'operatore in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuovo operatore che subentrerà così come l'Amministrazione riterrà di decidere sulla base dei documenti che l'operatore economico sarà tenuto a fornire;
- c) morte dell'aggiudicatario, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all'Ente committente che avrà altresì la facoltà di ritenere, invece, immediatamente risolto il contratto stesso.

Quando l'Ente committente ritenesse di proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese, tutti gli atti e documenti che potranno



ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

ART. 20 - NORMATIVA ANTIMAFIA

L'affidamento dei servizi s'intende condizionato all'osservanza della normativa antimafia (D.lgs 218/2012).

ART. 21 - VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE

L'Ente committente si riserva di procedere alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese in sede di offerta, mediante AVCPASS, direttamente presso gli Enti Certificanti ovvero mediante altre modalità relativamente alle autodichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non certificabili da Pubbliche Amministrazioni.

Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza dal provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto.

ART. 22 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Cauzione definitiva (Art.103 D.lgs. n°50/2016)

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo del servizio deliberato (iva esente), fino alla scadenza dell'appalto e sarà svincolata previo accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali.

La garanzia deve espressamente prevedere:

- a) La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale;
 - b) La rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile;
 - c) L'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- Essa, inoltre, non potrà essere svincolata finché:
- Non siano state definite eventuali controversie;
 - Non sia stata liquidata l'ultima fattura;
 - Non siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia posta a corredo dell'offerta.

Il deposito cauzione definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara.

E' in facoltà dell'Ente "La C.a.s.a" di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

ART. 23 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

La Ditta sarà invitata a presentare entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, i seguenti documenti in originale o copia autentica in corso di validità:

- a. Idonea documentazione a dimostrazione di tutto quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara;
- b. Cauzione definitiva nella forma indicata e nell'importo fissato all'art. 22 del presente Capitolato;
- c. Documentazione necessaria ai fini della certificazione antimafia prevista ai sensi di Legge;
- d. Polizza assicurativa a copertura dei danni a persone o cose come da art. 31 del presente capitolato;
- e. Il piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo, considerando i rischi segnalati dall'Ente;
- f. Piano formativo biennale 2021-2022 relativo ai corsi sulla sicurezza obbligatori ai sensi della vigente normativa (artt. 36 e 37 D.lgs. 81/2008);
- g. Elenco DPI in uso al proprio personale.
- h. Nel caso di aggiudicatario formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, o da un GEIE, non ancora costituito, l'atto costitutivo;
- i. Eventuale altra documentazione prevista nei documenti di gara e necessaria alla stipula del contratto.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di produrre tutta la documentazione in lingua italiana, in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Ente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a €. 480,00. L'Ente comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.

ART. 24 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico aggiudicatario, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, è tenuta ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche relative all'appalto.

La ditta è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei predetti conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni è, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge 136 agosto 2010, n. 136, causa di risoluzione del contratto di appalto.

La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di protocolli interni nonché al presente Capitolato del Servizio e ogni altra documentazione di gara. Ove la stessa non si attenga a tutti gli obblighi dichiarati in sede di offerta, ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato del Servizio, è obbligata al pagamento di una penale variabile, in relazione all'entità del disservizio e/o all'eventuale recidiva, da € 1.000,00 a € 3.000,00, salvo maggior danno.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta, alla quale la Ditta ha facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni solari successivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa via PEC. Nel caso in cui l'ente non ritenesse fondate le eventuali controdeduzioni della ditta, ovvero la stessa non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la suddetta penalità sarà immediatamente applicata, con decurtazione dell'importo nella prima fattura utile.

Resta salvo il diritto dell'Ente di risolvere il contratto a seguito di almeno n.3 inadempienze gravi, comunicate in forma scritta a mezzo PEC e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. L'Ente avrà comunque la facoltà di procedere, a spese della Ditta, all'espletamento d'ufficio, totale o parziale, dei servizi non eseguiti.

ART. 26 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DEL SERVIZIO

I servizi oggetto dell'appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono, pertanto, attività di pubblico interesse.

I servizi in appalto non potranno essere quindi sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore contemplati dalla normativa vigente e, in ogni caso, immediatamente segnalati all'Ente.

Nel caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella Legge 12 Giugno 1990 n. 146 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l'Appaltatore si impegna a garantire comunque la presenza di personale necessario al mantenimento dei servizi essenziali. A tale proposito, all'avvio dell'appalto l'Appaltatore trasmetterà all'Ente i dettagli operativi riguardanti i servizi definiti essenziali (tali informazioni dovranno essere aggiornate alla Stazione Appaltante ogni qualvolta fossero soggette a modifiche).

Non saranno comunque considerati causa di forza maggiore e, pertanto, saranno sanzionabili con penale come da apposito articolo del presente capitolato, i disservizi derivanti da eventuali scioperi dei dipendenti direttamente imputabili all'Appaltatore, quali ad esempio per il mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni dovute o per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro o del C.C.N.L. vigenti.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, il Committente potrà risolvere il contratto per grave errore contrattuale, con la possibilità di rivalsa per gli oneri conseguenti.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Trovano applicazione per la risoluzione del contratto le disposizioni previste all'articolo 108 del Codice.

L'I.p.a.b. si riserva la facoltà di dichiarare unilateralmente risolto di diritto il contratto, con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali

gravi, che pregiudichino il corretto e puntuale svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

In particolare, il contratto si intende risolto di diritto quando si verificano, in capo all'aggiudicatario, i seguenti casi:

- ⇒ dopo 3 (tre) formali contestazioni scritte (nell'arco di 12 mesi), anche riferite ad episodi diversi, per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte, le giustificazioni addotte dalla Cooperativa aggiudicataria;
- ⇒ giudizio non soddisfacente entro i primi tre mesi;
- ⇒ mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- ⇒ l'operatore economico venga a perdere i requisiti di idoneità previsti per la partecipazione alla gara;
- ⇒ abbandoni il servizio ovvero la interrompa, purché non sia dipendente da causa di forza maggiore;
- ⇒ cessione del contratto o subappalto, senza il preventivo consenso dell'Ente interessato;
- ⇒ si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità inerenti ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge;
- ⇒ si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- ⇒ il personale assunto dall'aggiudicatario non possieda i requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato;
- ⇒ in caso di consorzi o ATI: espletamento effettivo della fornitura da parte di una consorziata o associata diversa da quella indicata nelle fasi di gara;
- ⇒ cessione dell'attività, cessione d'azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico della Cooperativa aggiudicataria;
- ⇒ frode a qualsiasi titolo da parte dell'operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ⇒ ogni altra inadempienza o fatto, qui non contemplati, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Ente committente comunichi all'aggiudicatario, mediante PEC, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contratto, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

È comunque riconosciuta all'Ente la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste dal presente capitolato e gli ulteriori danni anche con escussione della garanzia fideiussoria.

In caso di risoluzione, l'aggiudicatario dovrà comunque garantire la prosecuzione del servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara d'appalto.

È causa di risoluzione del contratto di appalto, oltre a quelle cause già espressamente previste all'interno del presente capitolato:

- ⇒ l'accertamento in capo all'operatore economico aggiudicatario di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011;
- ⇒ il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ⇒ la sospensione senza giustificato motivo, anche di un giorno, dell'attività;

⇒ in base alla gravità del fatto, il mancato rispetto del segreto d'ufficio e di riservatezza su documenti, fatti e/o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Ente committente.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e fino all'esperimento di nuova gara, l'Ente committente addebiterà all'operatore economico aggiudicatario che ne ha dato causa il maggior onere derivante dalla necessità di affidare il servizio ad altro operatore.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario che ne ha dato causa, oltre all'immediato incameramento della garanzia definitiva, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Ente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 28 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA

Qualora la ditta dovesse disdettare il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Ente si rivarrà, a titolo risarcitorio, su tutto il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali altri maggiori danni. Sarà inoltre addebitata alla Ditta, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altre Ditte.

Nel caso di disdetta del contratto da parte della Cooperativa, per giusta causa, la comunicazione di preavviso all'Ente dovrà essere di almeno 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento della raccomandata.

ART. 29 - FACOLTA' DI RECESSO UNILATERALE DELL'ENTE

L'Ente si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 1373 comma 2 del codice civile, per l'intera durata del rapporto contrattuale, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo la disciplina e gli effetti previsti da tale norma, facendo salvo solo la parte di servizio già eseguito e quello da prestare sino alla data di efficacia del recesso.

Il recesso acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di esercizio dello stesso, da farsi mediante posta PEC.

ART. 30 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Operatore economico ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Ente potrà ordinare ad altra Ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Operatore economico stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Ente. Per la refusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Ente potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Operatore economico ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 31 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E RCO

Sono a carico della ditta aggiudicataria i rischi per la responsabilità civile derivante dall'espletamento della gestione dei servizi socio assistenziali e complementari vari, con espressa rinuncia, da parte della Compagnia di Assicurazione, al diritto di rivalsa, che le compete ex art. 1916 C.C., nei confronti de La Casa (ente appaltante).

I massimali di polizza devono essere almeno pari ai seguenti importi:

RCT



- ❑ Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con i seguenti limiti:
- ❑ Euro 5.000.000,00 per danni a persona;
- ❑ Euro 5.000.000,00 per danni alle cose e/o animali.

RCO

- ❑ Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con i seguenti limiti:
- ❑ Euro 5.000.000,00 per danni a persona.

Restano comunque a carico della ditta aggiudicataria gli importi di danno che superassero tali limiti, così come gli eventuali scoperti e franchigie previste dalla polizza.

La polizza RCT deve prevedere che l'Ente La Casa sia considerato assicurato aggiunto per i danni a terzi o ai dipendenti della ditta appaltatrice e terza per i danni eventualmente subiti.

La polizza RCO deve considerare anche l'estensione alle malattie professionali tabellari e non.

Il contenuto della garanzia deve essere più ampio possibile, e restano comunque a carico della ditta aggiudicataria tutti i danni dei quali sia ritenuta responsabile.

La ditta aggiudicataria, contestualmente all'assegnazione dell'appalto, dovrà depositare, a proprie spese, copia integrale della copertura assicurativa, regolarmente quietanzata e perfezionata a dimostrazione della sua operatività.

Le polizze assicurative di cui al presente articolo potranno essere esaminate dal broker assicurativo di fiducia dell'Ente, il quale provvederà a segnalare eventuali anomalie o incongruenze.

In tal caso, la ditta aggiudicataria, su semplice richiesta dell'Ente, dovrà adeguare in maniera appropriata le polizze assicurative.

ART. 32 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

Il personale dell'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché dal "Codice di comportamento Aziendale" dell'Ente approvato con deliberazione n. 53 del 06.12.2016. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

ART. 33 - SEGRETO D'UFFICIO

L'affidatario del servizio si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Ente e garantisce che tale impegno sarà osservato dai propri collaboratori e/o prestatori d'opera.

E' fatto espresso divieto all'affidatario di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al servizio oggetto del presente capitolato e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione dell'Ente.

E' fatto d'obbligo alla Ditta ed al personale impiegato il rispetto assoluto della normativa di cui al Reg. Ue 2016/679.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, l'Amministrazione medesima avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

La Ditta aggiudicataria in caso di contestazioni insorte tra le parti, non potrà mai sospendere né rifiutarsi di eseguire le disposizioni dell'Ente.

Nel caso di carenze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, l'Ente, per ovviarvi, potrà ricorrere a ditte terze oppure servirsi di proprio personale, addebitando alla ditta aggiudicataria la maggiore spesa.

ART. 35 - ELEZIONE DI DOMICILIO

La Ditta aggiudicataria, ai fini delle valide comunicazioni, con presunzione assoluta di ricevimento, dovrà eleggere il rispettivo domicilio e comunicarlo all'Ente entro quindici giorni solari consecutivi dalla data di inizio del contratto. L'Ente appaltante elegge il proprio domicilio in Schio – Via Baratto, n. 39 – 36015 Schio (VI). Le parti si impegnano a comunicare entro 3 giorni solari eventuali variazioni del rispettivo domicilio

ART. 36 - NORME DISPOSITIVE

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato le parti fanno riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle vigenti leggi inerenti il settore.

**IL SEGRETARIO DIRETTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to Dott. Marco Peruffo*

* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/1993



Schio, 05.08.2022

Prot. n. 02361

La Ditta dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente Capitolato e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano la procedura disciplinata dallo stesso.